

Art. 6 bis

RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presente articolo ha la finalità di disciplinare le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, con qualsiasi modalità esse avvengano, per assicurare il rispetto del diritto all'informazione della cittadinanza e per la più ampia diffusione dei lavori del Consiglio, così da favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Possono riprendere le sedute del Consiglio privati, giornalisti, emittenti radio-televisive, previa richiesta da indirizzare al Presidente del C.C. entro le ore 12,00 del giorno precedente l'adunanza. A tale scopo viene predisposto un apposito modulo di domanda contenente l'attestazione di responsabilità del richiedente per l'utilizzo delle riprese con modalità contrarie alle Leggi. La domanda potrà essere inviata anche per via telematica. Il Presidente del C.C. si riserva di comunicare al richiedente il diniego alla richiesta presentata.

3. Prima dell'avvio della seduta il Presidente del C.C. informerà i Capigruppo della registrazione audio-video; all'inizio dei lavori informerà altresì tutti i Consiglieri e tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

4. Le riprese potranno riguardare esclusivamente lo svolgimento della seduta consiliare. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine vengano registrate. Non può mai essere ripreso il pubblico che assiste alla seduta.

5. Al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili, le riprese non possono essere effettuate se si ricorre all'adunanza segreta.

6. E' vietato a chi effettua le riprese intralciare o disturbare i lavori del Consiglio.

7. Il Presidente del C.C., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o all'immagine dell'ente medesimo.

8. Il Presidente può autorizzare l'installazione di fari illuminanti.

9. Le emittenti e i soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale possono trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo Consigliere.

10. La ripresa integrale della seduta Consiliare va conservata per almeno otto giorni successivi alla sua eventuale pubblicazione e diffusione anche parziale e consegnata al Consigliere comunale che ne faccia richiesta entro il medesimo termine.